MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7 GIORNO

Art. 4 (Intesa tra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)

Norma finale 1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo 8 della Costituzione. Roma, 6 novembre 1996 Vincenzo MAZZA Romano PRODI

Versione in vigore dal 21 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno
Estremi	Legge 20 dicembre 1996, n. 637
Partizione	Intesa tra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-1996/intesa-tra-repubblica-italiana-e-unione-italiana-delle-chies-art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it